COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA
N. Interno: ***186*** del ***21-09-2023***

DETERMINAZIONE N. 546 R.G. DEL 21-09-2023
AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.

CODICE CIG: Z3F3C7263E

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Premesso che il ROS del gruppo comunale protezione civile del Comune di San Pietro in Cariano ha segnalato la necessità di provvedere alla riparazione di una elettrompompa autodescante e alla fornitura di una elettropompa sommersa da utilizzare nelle attività di soccorso;

Dato atto che con il presente affidamento si intende provvedere a garantire al gruppo comunale di protezione una idonea dotazione di attrezzature in modo da garantire interventi efficienti in caso di emergenze e che è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi generali individuati nel Libro I Parte I Titolo I del D.lgs. 36/2023;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il valore dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato:
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: "…*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*…";
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano

scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: "…*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori*…";
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:
- relativamente all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: "…*per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture*…" l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi in quanto trattasi di affidamento destinato ad esaurirsi entro il mese successivo a quello di adozione del presente provvedimento con la riparazione e la fornitura dei prodotti in parola;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: METALMECCANICO CONFAPI;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente affidamento non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto che in seguito a indagine di mercato, promossa dal responsabile unico del procedimento, finalizzata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante si è individuato l'operatore economico VIANINI SRL P.Iva 03267170235 con sede legale in 37013 Caprino V.se Circonvallazione Bran 790**;**

Evidenziato che scegliendo l'operatore economico di cui sopra si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di operatore economico

presente sul mercato da molti anni e specializzato nella vendita e riparazione ed avvolgimenti di motori elettici, elettropompe ed elettroutensili;

Dato atto che si è provveduto a contattare l'operatore economico succitato chiedendo di elaborare la propria migliore offerta per la riparazione dell'elettropompa autodescante e la fornitura di una elettropompa sommersa secondo le indicazioni ricevuta dal ROS del gruppo comunale di protezione civile;

Visti i preventivi presentati che prevedono per il servizio di riparazione una spesa pari a € 490,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 00,00 oltre Iva 22% e per la fornitura dell'elettropompa una spesa pari a € 170,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 0,00 oltre Iva 22% per complessivi € 805,20;

Come previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 nella determinazione dell'importo da porre a base di affidamento si è tenuto conto del costo orario della manodopera pari a € 40,00, non soggetto a ribasso;

Evidenziato che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale così come previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023;

Avuto presente che la spesa pari ad € 660,00 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso) oltre Iva 22% non richiede l'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione;

Richiamata l
a Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/202 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)

Dato atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della Legge 488/99 che prevede, in caso di procedure svolte autonomamente, l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "…*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di*

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione….";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 che prevede la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici;

Evidenziato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 è rispettato in quanto l'operatore economico come sopra individuato non ha ricevuto precedenti affidamenti da parte di questa amministrazione comunale;

Verificato che l'operatore economico VAL.TE.CO. SRL risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Verona numero REA VR-322415;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:
- oggetto dell'affidamento: *SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE;*
- importo affidamento: *€ 660,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 805,20;*
- modalità di affidamento: *INDAGINE DI MERCATO;*
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023*;*
- Responsabile Unico del Progetto: viene individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nel Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;*

Precisato che :
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione dei lavori in parola in considerazione del fatto che l'operatore economico individuato ha già operato per il Comune di San Pietro in Cariano con serietà e diligenza senza dar origine a contestazioni di sorta e quindi non vi è il rischio che il soggetto affidatario non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati con il contratto;
- l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Evidenziato che l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che:
- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 25399 del 13/09/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante ha provveduto ad attivare le procedure per la verifica di quanto dichiarato e precisamente:
- verifica di ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato di regolarità fiscale: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'operatore economico: OTTENUTI REGOLARI;
- richiesta certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta certificato fallimentare: OTTENUTO REGOLARE;
- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito al lavoro in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica Z3F3C7263E;

Tenuto conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio, come da dichiarazione presentata prot. n. 25399 del 13/09/2023;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per il lavoro in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 25498 del 13/09/2023;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;
Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 nuovo Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:
- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 11333 ad oggetto: "INIZIATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAPITOLO 20094/E)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di affidare all'operatore economico VIANINI SRL, P.Iva 03267170235 con sede legale in 37013 Caprino V.se Circonvallazione Bran 790, il servizio di riparazione di una elettropompa autodescante e la fornitura di una elettropompa sommersa al gruppo comunale protezione civile di San Pietro in Cariano per l'importo di € 660,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 805,20;

3. di dare atto che nella determinazione dell'importo da porre a base di affidamento si è tenuto conto del costo orario della manodopera pari a € 40,00, non soggetto a ribasso;

4. di dare atto che l'operatore economico con nota in data 10/07/2023 prot. n. 19144 ha dichiarato di applicare il C.C.N.L.: METALMECCANICO CONFAPI;

5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo, e solo qualora, in conseguenza delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del conseguente provvedimento;

6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	11333	Descrizione	INIZIATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAPITOLO 20094/E)		
SIOPE		CIG	Z3F3C7263E	CUP	NO
Creditore	VIANINI SRL				
Causale	RIPARAZIONE E FORNITURA POMPA				
Modalità finan.	FONDI PROPRI				
Impegno pren.		Importo	805,20	Scadenza	2023

7. di imputare la spesa complessiva di € 805,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	11333	805,20

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	30/09/2023	805,20

9. di precisare che il codice CIG sarà indicato dall'operatore economico VIANINI SRL nella fatturazione riferita all'affidamento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;

10. di liquidare all'operatore economico VININI SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;

11. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

12. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

13. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023

14. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;

15. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;

16. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

17. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 25498 del 13/09/2023;

18. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

19. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
    - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
    - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Determinazione n. 546 R.G. del 21-09-2023
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.

Preliminare di determinazione n. 189 del 13-09-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:
- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA
Marzuoli Arch. Andrea
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - (VR) -

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

Ufficio: ***AREA TECNICA***
N. Interno: ***186*** del ***21-09-2023***

DETERMINAZIONE N. 546 R.G. DEL 21-09-2023
AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.

CIG: Z3F3C7263E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **22-09-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Impegno N. 424 del 22-09-2023 a Competenza CIG Z3F3C7263E		
Missione Programma 5° livello 11.01-1.03.02.01.008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		
Capitolo *11333 Articolo* INIZIATIVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (VEDI CAPITOLO 20094/E)		
Causale		AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.
Importo	*2023*	***€. 805,20***
Beneficiario *117908* *VIANINI S.R.L.*		

****

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

DETERMINAZIONE N. 546 R.G. DEL 21-09-2023
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE ELETTROPOMPA AUTODESCANTE E FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Marastoni Dr.ssa Nadia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR)